



COMUNE DI PALERMO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO DI STAFF DEL COMANDANTE
Ufficio Coordinamento Generale e Direzione per Obiettivi
Tel. 091 - 6954258

REGINT/2014- 4734 - P/STCG

Palermo, 11/03 .2014

Responsabile Istruttoria: Comm. Salvatore Di Maio
Estensore: Isp.C. Domenico Sacco

Oggetto: Circolare n. 1 del 10/03/2014 – Identificazione personale – Schemi operativi di Polizia Giudiziaria.

Alle Segreterie Amministrative
di tutti i Servizi

e.p.c. All' Ufficio di Staff del Comandante
C.C.C.O.

Per la massima diffusione a tutto il personale dipendente si allega in copia la nota afferente
l'oggetto Prot. Regint 2014/4651 della Segreteria del Comandante.

~~Il Comandante
Vincenzo Messina~~
B. Cassaro
IL COMMISSARIO
Dr. Benedetto Cassaro



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

Segreteria del Comandante

☎ 091/6954255 ☎ 091/091.6736631 ✉ comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it

Palermo, 11 MAR. 2014

N° regint 2014/4651

Estensore: *Commissario di P.M. Francesco dott. Pace*

OGGETTO: *Circolare n° 1* : Identificazione personale -Schemi operativi di Polizia Giudiziaria

Alla Segreteria Mo.Sic.

Alla Segreteria AA.GG e Procedure Sanzionatorie

Alla Segreteria AA.PP.

Alla Segreteria Staff del Comandante

Alla CRTO

LL.SEDI via e-mail

Essendo oramai a regime la organizzazione delle attività di polizia giudiziaria, con ripartizione del carico di lavoro tra i vari Servizi del Comando di Polizia Municipale, al fine di standardizzare le procedure si emana lo schema operativo di cui in oggetto, che dovrà essere seguito per tutte le attività di identificazione di persone effettuate da personale di questo Comando.

SCHEMI OPERATIVI DI POLIZIA GIUDIZIARIA – L'IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Per procedere alla contestazione di un illecito amministrativo, ed a maggior ragione di un illecito penale, bisogna **identificare con certezza** la persona che lo ha commesso. Si rammenta che *la semplice conferma da parte della C.R.T.O. dell'esistenza dei dati riferiti verbalmente dalla persona da identificare, comunicata previa ricerca presso la banca dati dell'ufficio anagrafe del Comune, NON COSTITUISCE MAI VALIDA IDENTIFICAZIONE.* Pertanto si riporta la corretta procedura da adottarsi in tutti i casi in cui personale del Corpo si trovi a dover identificare persone:

1. Se si opera in abiti borghesi, qualificarsi con chiarezza esibendo la **tessera di servizio**.
2. Nonostante il Cittadino italiano/comunitario residente in Italia non sia assoggettato ad *obbligo* di possesso di documento di identità personale, la richiesta di presentazione di un documento

identificativo è la prima, prioritaria, operazione da compiere. ¹In caso di presentazione di un documento di identità, verificare che lo stesso non abbia subito alterazioni o contraffazioni che ne determinerebbero la cd. "falsità materiale" (es. sostituzione foto, cancellature, assenza del timbro a secco ove previsto etc.). Si ricorda che per **PRESENTAZIONE** si intende la **consegna** all'operatore di polizia per il tempo necessario alla corretta identificazione, e non il cd. "sventolamento" del documento per un breve lasso di tempo nelle mani della persona da identificare.

3. In mancanza di un documento di identità, chiedere alla persona da identificare di **declinare le proprie generalità**: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, stato civile, professione, paternità e maternità, evitando di rivolgere la richiesta a più persone contemporaneamente. E' buona norma annotare per iscritto quanto riferito e, ove sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, rinnovare la richiesta di declinare le generalità complete dopo alcuni minuti.
4. Nel caso di rifiuto di farsi identificare o di fondato sospetto che la persona abbia fornito false generalità, procedere ex art. 349 c.p.p. all'**ACCOMPAGNAMENTO PER IDENTIFICAZIONE**. (*vedi infra*). Se la persona non aderisce spontaneamente all'invito a seguire il personale operante presso l'ufficio di polizia giudiziaria, procedere coattivamente.
5. Nel caso di ipotesi di reato (es. guida senza patente, in stato di ebbrezza, minacce, oltraggio etc.), ad identificazione avvenuta, procedere alla redazione del **VERBALE DI IDENTIFICAZIONE, ELEZIONE DI DOMICILIO E NOMINA DEL DIFENSORE**, preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente schema operativo (vedasi **All. n. 1**).
6. Nel caso in cui, dopo un iniziale rifiuto di declinare le proprie generalità, davanti alla prospettiva di essere coattivamente accompagnato in ufficio, la persona ottemperi **tardivamente**, o lo faccia ad **altre forze di polizia** intervenute, la stessa sarà ugualmente deferita all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.651 C.P.

IDENTIFICAZIONE DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI – COSE DA FARE:

1. Chiedere al Cittadino straniero di declinare le proprie generalità.
2. Chiedere di esibire il **passaporto** o altro documento di identificazione, ovvero il "**permesso di soggiorno**" o il "**permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo C.E.**".
3. Nel caso di mancata esibizione, valutare il motivo del rifiuto: questo è giustificato se è comprovabile l'impossibilità ad ottemperare (es. denuncia di smarrimento o furto, dimenticanza rimediabile);
4. Se restano dubbi sull'identità personale (rifiuto o impossibilità a reperire il documento, esibizione della sola ricevuta dell'ufficio postale per il rinnovo del permesso di soggiorno),

¹ si rammentano a tal fine le disposizioni dell'art. 288 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 - Regolamento del TULPS : è considerata mezzo di identificazione ai fini di polizia la C.I. ovvero tutti gli altri documenti EQUIPOLLENTI e dell'art. 1 c. 1 lettere c,d,e del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445



sottoporre la persona a **FOTOSEGNALAMENTO**. Bisognerà quindi condurre l'interessato presso l'Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato (Via San Lorenzo n.271) senza formalità, salvo che non si debba trattenerlo per un periodo superiore oltre quello necessario a procedere alle operazioni di fotosegnalamento; in tal caso sarà necessario notificare senz'altro il Pubblico Ministero (All. 2).


5. Non considerare valide per l'identificazione le **fotocopie** di qualsiasi documento. Altrettanto dicasi per le ricevute della dichiarazione di soggiorno o della sola richiesta di rinnovo del passaporto. Per accertare la regolarità del soggiorno in Italia non è sufficiente la sola carta di identità, né il tesserino di codice fiscale.

ACCOMPAGNAMENTO PER IDENTIFICAZIONE – Art. 349 c.p.p – COSE DA FARE:

1. Come accennato precedentemente, nel caso della semplice identificazione ovvero, ipotizzata la sussistenza di un reato per il quale è previsto l'arresto, o nel caso questo sia commesso da persona da identificare, sarà necessario l'accompagnamento presso gli uffici di polizia giudiziaria.
2. Se esiste l'ipotesi di reato, invitare la persona sottoposta alle indagini (p.s.i.) a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, redigendo l'apposito modulo.
3. Se sussistano dubbi in ordine all'identità, oppure la persona rifiuti di farsi identificare, procedere **all'accompagnamento coattivo** presso l'Ufficio di Polizia Giudiziaria.
4. Dare immediata notizia dell'accompagnamento con le indicazioni delle motivazioni, del luogo e dell'ora alla C.R.T.O. per la successiva comunicazione al Pubblico Ministero, il quale potrà ordinare l'immediato rilascio della persona accompagnata, qualora ritenga che non sussistano i presupposti.
5. Solo se la persona resiste in modo attivo o violento all'accompagnamento, provvedere coattivamente: anche questa attività dovrà essere menzionata nel verbale di accompagnamento. Questo verbale raccoglie tutte le notizie relative all'accompagnamento stesso: indicazione del personale operante, del tempo e del luogo, dati anagrafici della persona fermata, motivazione, modalità, menzione dell'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero etc. In ogni caso il verbale sarà conservato agli atti d'ufficio.
6. Trattenerne la persona per il tempo necessario alla sua identificazione e comunque, al massimo per 12 ore (termine ampliato a 24 h per i casi di identificazione particolarmente complessa).
7. Dare notizia al P.M. dell'avvenuto rilascio.

TRADUZIONE DELLE PERSONE FERMATE – PERQUISIZIONE PERSONALE

Il Corpo della Polizia Municipale di Palermo dispone di una vettura compartimentata. Se questa non fosse disponibile, ove possibile è sempre preferibile collocare il fermato sul sedile posteriore tra due operatori: ne consegue che la pattuglia che deve effettuare l'accompagnamento per identificazione, e a maggior ragione in caso di arresto in flagranza di reato, allerverà la Centrale Operativa che farà giungere sul posto un'altra pattuglia in appoggio. Solo se tale ipotesi non



dovesse essere percorribile – quindi in casi eccezionali – ad es. per evitare che il fermato venga raggiunto da altre persone a lui “solidali” – adottare la seguente procedura:

1. Perquisire la persona fermata prima di salire a bordo, per verificare che non sia armata.
2. L'autista aprirà la portiera posteriore sinistra e si manterrà alle spalle del soggetto fermato.
3. Il gregario prenderà posto sul sedile posteriore, lato destro (l'arma va indossata a destra).
4. In caso di resistenza l'autista spingerà il soggetto all'interno, con la collaborazione del gregario, utilizzando la presa sul collo.
5. Utilizzare la via più breve, guidando con prudenza ed utilizzando il lampeggiante.
6. Monitorare costantemente le mani del fermato, se non ammanettato.

La PERQUISIZIONE è l'attività di indagine preliminare di iniziativa della p.g. diretta alla ricerca su una persona del corpo del reato, delle cose o tracce pertinenti al reato che possano andare cancellate o disperse. In genere spetta agli ufficiali di p.g., ma in caso di necessità e urgenza anche agli agenti. Si può svolgere in caso di flagranza di reato, quando sussistano fondati motivi di ritenere che la cosa pertinente al reato si trovi sulla persona. Il difensore ha diritto di assistere, senza però l'obbligo di preavviso da parte della p.g.: la p.s.i. deve essere però avvisata che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, il quale – se presente – ha diritto ad avanzare richieste, fare osservazioni o riserve. Alla perquisizione può inoltre assistere una persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed idonea (maggiormente, nelle piene facoltà mentali, non sottoposta a misure di sicurezza o prevenzione). L'attività svolta deve essere descritta nel verbale di perquisizione, trasmesso al P.M. entro le successive 48 ore, per la successiva convalida (vedasi All.3).

ELEMENTI DI TECNICA:

1. E' opportuno che vi sia identità sessuale tra perquisito ed operante.
2. E' bene procedere a perquisizione solo dopo essersi assicurati la disponibilità di un collega di supporto pronto ad intervenire in caso di necessità.
3. Il soggetto andrà collocato con gambe ben divaricate ed il bacino sbilanciato in avanti, in modo da limitare le sue possibilità di reazione.
4. Bisognerà procedere dall'alto verso il basso, evitando di palpeggiare a caso, ma percorrendo l'intero corpo con le mani ben aderenti per percepire ogni minima protuberanza.
5. Bisognerà controllare tutte le tasche interne ed esterne, i capelli, berretti, calze e calzature, fibbie e cinture, facendo attenzione ad armi improprie, quali penne o pettini metallici.

Il Vice Comandante

Dott. Luigi Galatioto

IL COMANDANTE

dott. Vincenzo Messina



POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

SERVIZIO

ALL. (1)

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO art. 161, 349 c.p.p. NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA, INFORMAZIONE E SUL DIRITTO DI DIFESA art. 96, 369, 369bis c.p.p.

Il giorno _____ alle ore _____ presso _____ di
Palermo, innanzi a noi sottoscritti Agenti e/o Uff. di P.G. _____
è presente il Sig. _____
identificato a mezzo _____

[documento in relazione al quale non sussistono dubbi circa l'autenticità]

persona nei cui confronti vengono svolte indagini, la quale invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta o le dà false, dichiara:

IDENTIFICAZIONE (art. 349 c.p.p.)

mi chiamo _____ nat. il _____
a _____, cittadinanza _____
residente _____
di fatto domiciliato in _____
di professione _____ precedenti penali _____
paternità _____ maternità _____

ELEZIONE DI DOMICILIO (art. 161 c.p.p.)

Invitat_ a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1° c.p.p. (luogo di abitazione o dell'esercizio abituale dell'attività lavorativa) ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazioni onel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio verranno eseguite mediante consegna al difensore, dichiara:

dichiaro / eleggo domicilio in _____
 non sono in grado mi rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio, tel _____

NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA (art. 96 c.p.p.)

Invitat_ ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia:

nomino di fiducia l'Avvocato _____
con studio in _____ tel _____ fax _____
 mi riservo di nominare difensore di fiducia

[da compilare quando si compiono atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore]

non avendo nominato difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 97, comma 3° c.p.p.

COMUNICA

che previa indicazione da parte del Consiglio dell'Ordine Forense di Palermo è stato nominato **Difensore di Ufficio: Avv.** _____

con studio in _____ tel _____

che in difetto di successiva nomina di difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio sopra indicato.

AVVISA

che la difesa tecnica del processo penale è obbligatoria;
che ciascun soggetto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;

che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare di presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni, ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;

che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata.

che ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 30.8.1990 n.217 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire diciotto milioni, pari a € 9.296,22
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma primo sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma primo si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Copia del presente verbale viene rilasciata all'indagato
Letto, confermato e sottoscritto.

LA PERSONA INDAGATA

I VERBALIZZANTI



POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

Servizio

VERBALE DI ACCOMPAGNAMENTO DI CITTADINO STRANIERO PRESSO L'UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI PALERMO

Art. 349 C.p.p.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____ i sottoscritti Agenti e/o Ufficiali di P.G.

riferiscono di essere intervenuti a seguito di _____ in Palermo, Via /Piazza

_____ e di aver proceduto all'accompagnamento

di un cittadino straniero presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo, sita in Via San Lorenzo n.

271/a, per procedere all'identificazione dello stesso in quanto:

- o Privo di documenti di identità (ex art.6 c.3 D. l. 286/98).
- o Senza permesso di soggiorno o con p. d. s. scaduto (ex art.5 c.4 e art.6 c.3 D. l.286/98).
- o In possesso di documenti la cui autenticità è da accertare.

Lo stesso dichiara di essere:

Cognome _____ Nome _____ nato il _____

a _____ nazionalità _____ residente in _____ via

_____.

Dell'accompagnamento è stata data notizia al Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo

Dott. _____ alle ore _____.

Alle ore _____, completate le operazioni per l'identificazione il cittadino straniero:

1. Veniva lasciato a disposizione dell'Ufficio Immigrazioni della questura per la notifica del decreto e l'accompagnamento presso il C.I.E.
2. Veniva rilasciato e ne veniva data notizia al Sost. Proc. Dott. _____.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dall'interessato alla quale viene rilasciata copia del presente atto.

L'INTERESSATO

I VERBALIZZANTI



ALL. (3)

POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

Servizio

VERBALE DI PERQUISIZIONE PERSONALE (art. 352 C.P.P. e 113 att.)

A carico di
nato a il
residente in Via n°
telefono professione
identificato mediante

Il/...../..... alle ore in località
del Comune di Palermo, noi sottoscritti

..... Agenti e Ufficiali di P.G. appartenenti alla suddetta Amministrazione, diamo atto
che in data, luogo e ora di cui sopra, poiché si era in flagranza di reato, si è proceduto:

1- ad invitare il nominato in rubrica a consegnare:

Lo stesso consegnava

2- a perquisire la p.s.i. in quanto sussisteva
fondato motivo di ritenere che su di essa si trovassero occultate cose o tracce pertinenti al reato di

.....
che potevano essere cancellate e/o disperse perché le circostanze di tempo e di luogo avrebbero potuto consentire il rapido occultamento e/o l'alienazione delle stesse.

Danno atto altresì che il Sig. preventivamente reso edotto della facoltà di
farsi assistere da un difensore di sua fiducia e/o da altra persona, sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse comportare ritardi
nell'esecuzione dell'atto, dichiarava:

o La perquisizione eseguita dava esito positivo, difatti veniva rinvenuto

.....
che è stato sottoposto a sequestro con separato verbale e successivamente trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo ex art. 355 c.p.p.

o La perquisizione ha dato esito negativo, difatti nulla di quanto ricercato è stato rinvenuto.

Di tutto quanto sopra è stato redatto il presente verbale che è stato letto, approvato e sottoscritto da tutti gli intervenuti, e copia
del quale viene rilasciata al Sig.

IL PERQUISITO

ALTRI PRESENTI

I VERBALIZZANTI